PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
E
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Il **Consiglio Nazionale Forense** (di seguito **CNF**), con sede legale in Roma, via Arenula 70, presso il Ministero della Giustizia, e sede amministrativa in Roma, via del Governo Vecchio n. 3, rappresentato dal suo Presidente Andrea Mascherin ed il **Consiglio Nazionale degli Ingegneri** (di seguito **CNI**), con sede in Roma, Via IV Novembre, 114, rappresentato dal suo Presidente Armando Zambrano, di seguito congiuntamente definite anche "Parti",

Visti gli articoli 4, e 35 della Costituzione, che riconoscono e tutelano il diritto al lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;

Visto l'art. 24 della Costituzione volto a tutelare l'inviolabilità del diritto alla difesa di ogni individuo, che comprende necessariamente l'assistenza tecnica e professionale prestata dall'avvocato;

Visto l'art. 33, comma 5 della Costituzione, volto a disciplinare l'accesso alle professioni regolamentate;

Visto l'art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela la libertà professionale;

Visto l'art. 35, comma 1, lettera *a) della* legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*», che attribuisce al CNF in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale;

Visto l'art. 5, comma 2 del DPR 8 luglio 2005, n. 169, recante «*Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali*» che attribuisce al CNI la rappresentanza istituzionale a livello nazionale degli ingegneri iscritti negli albi;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto il Regolamento UE n. 679/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla *protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE* (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Considerato che Avvocati e Ingegneri sono soggetti professionali ai quali l'ordinamento giuridico affida la tutela di diritti soggettivi e la cura di interessi pubblici di particolare rilievo e che entrambe le categorie professionali svolgono una imprescindibile funzione sociale, a servizio e per lo sviluppo della collettività;

BOZZA

Considerato che il CNF promuove studi e ricerche nel campo del diritto, curando l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti di interesse per l'Avvocatura, promuovendo l'organizzazione di conferenze, seminari, convegni, manifestazioni ed eventi formativi, al fine di curare l'aggiornamento e la preparazione dei professionisti e tutelare l'affidamento della collettività e della clientela;

Considerato che il CNI ha, tra i suoi obiettivi istituzionali, la promozione e il sostegno del processo di formazione professionale continua degli ingegneri nell'ambito delle molteplici attività che formano oggetto della professione, anche al fine di accrescerne la presenza fattiva e il livello di partecipazione nella società in cui operano;

Considerato che le Parti intendono avviare forme di collaborazione per definire modalità e azioni comuni finalizzate a una maggiore e più efficace tutela dei diritti fondamentali che entrambe le professioni concorrono a garantire e concordano, nella segnalata prospettiva, sull'opportunità di elaborare e condividere iniziative volte allo sviluppo di una comune cultura dei diritti fondamentali, nonché di promuovere la corretta informazione sui principi e sui valori che informano le professioni di avvocato e ingegnere e di collaborare per l'organizzazione e l'attivazione di programmi formativi di aggiornamento e di specializzazione sulle tematiche di interesse comune;

Considerato il valore giuridico, sociale e culturale della tradizione deontologica, quale espressione dell'autonomia degli Avvocati e degli Ingegneri, organizzati in Ordini professionali dalle leggi della Repubblica;

Considerato che le rappresentanze istituzionali nazionali degli Avvocati e degli Ingegneri condividono la necessità di valorizzare e di difendere i propri codici deontologici, e si propongono di diffondere la cultura dell'etica deontologica nella società italiana, di valorizzarne le virtualità e di favorire la consapevolezza comune circa il ruolo positivo e propositivo che i sistemi deontologici possono assolvere nell'indirizzare le pratiche commerciali e le dinamiche di mercato verso soglie più elevate di coscienza etica e di più profondo rispetto per le situazioni giuridiche soggettive coinvolte;

Le Parti convengono quanto segue

Articolo 1
Oggetto e finalità

1. Con il presente Protocollo, le Parti si impegnano a realizzare congiuntamente azioni sinergiche e ad avviare un percorso comune volto alla promozione di una più efficace tutela dei diritti fondamentali rilevanti per entrambe le categorie professionali, quali i diritti alla difesa, alla sicurezza e all'incolumità pubblica e privata, e di una corretta informazione sui principi e i valori che informano le due professioni, nonché all'attivazione e all'organizzazione di programmi formativi di aggiornamento e di specializzazione su tematiche di interesse comune.
2. Le Parti si impegnano, in particolare, a concordare iniziative comuni per il perseguimento dei seguenti obiettivi generali:
 - la promozione di una comune cultura dei diritti fondamentali;
 - l'elaborazione e lo sviluppo di progetti e di proposte concrete sui temi della tutela del diritto alla difesa, alla sicurezza ed all'incolumità pubblica e privata;
 - l'adozione di iniziative comuni finalizzate a contribuire a una più compiuta informazione sulla tutela dei diritti di difesa e sicurezza, volte a una maggiore

BOZZA

responsabilizzazione dei professionisti nel loro obbligo di informare correttamente la collettività e gli utenti dei diritti loro spettanti e dei doveri del professionista;
- l'adozione di iniziative comuni finalizzate alla promozione, organizzazione e attivazione di programmi formativi di aggiornamento e specializzazione in relazione a tematiche di interesse comune;
- l'elaborazione, lo sviluppo e la condivisione dei metodi e degli strumenti necessari per l'attuazione degli obbiettivi del presente Protocollo, particolarmente in relazione all'individuazione degli strumenti necessari per la formazione professionale comune, anche in modalità "a distanza";
- l'individuazione delle più idonee soluzioni per l'effettiva tutela dei diritti di difesa e sicurezza.

Articolo 2
Dati e ricerche

1. Le Parti si impegnano a favorire il confronto e lo scambio reciproco di dati, documenti, informazioni, studi e ricerche al fine di realizzare una più stretta collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo, con particolare riguardo alla tutela dei diritti fondamentali alla difesa, alla sicurezza e all'incolumità pubblica e privata, alla valorizzazione dei principi e dei doveri deontologici propri dei rispettivi ordinamenti professionali, al rispetto delle regole di correttezza professionale.
2. Al fine di elaborare studi e proposte condivise, le Parti potranno avvalersi anche di organismi interni ai propri ordini.

Articolo 3
Monitoraggio permanente sulla normativa e la giurisprudenza italiane ed europee in materia di difesa e sicurezza

1. Le Parti convengono di avviare un monitoraggio permanente della normativa e della giurisprudenza italiana e dell'Unione europea in materia di tutela dei diritti fondamentali alla difesa e alla sicurezza, e si riservano di individuare e indicare, nell'ambito dei propri organismi interni e/o ad essi riconducibili, quelli che dovranno, congiuntamente, provvedere a tale incombente.

Articolo 4
Diffusione di buone pratiche e della deontologia professionale

1. Le Parti si impegnano a favorire la più ampia condivisione delle buone pratiche in uso sul territorio nazionale e della cultura deontologica delle rispettive professioni, per promuovere la diffusione di esperienze positive in materia di tutela dei diritti fondamentali e di una corretta informazione.
2. Le Parti si impegnano a collaborare, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, favorendo l'invio e lo scambio di segnalazioni relative alle disfunzioni e distorsioni rilevate in materia di tutela dei diritti fondamentali alla difesa e alla sicurezza, con particolare riferimento alla correttezza deontologica professionale.
3. Nel quadro degli obiettivi di cui al presente articolo e al precedente articolo 3, le Parti si impegnano a promuovere eventi quali convegni e seminari, che vedano la partecipazione dei rappresentanti di entrambe le professioni e l'intervento di personalità di elevato profilo scientifico.

Articolo 5
Collaborazione tra i due Consigli Nazionali

1. Le Parti si impegnano a promuovere la collaborazione per la realizzazione comune di programmi di formazione continua per gli iscritti ai rispettivi ordinamenti professionali

BOZZA

(Avvocati e Ingegneri), per gli operatori di giustizia, nonché per gli altri soggetti interessati attraverso l'organizzazione di iniziative comuni e scambi culturali, convegni, incontri e seminari di studio, pubblicazione di ricerche nelle materie oggetto dell'attività di formazione, al fine di contribuire alla diffusione e allo sviluppo di una cultura dei diritti fondamentali alla difesa e alla sicurezza.
2. Le Parti si riservano di individuare e indicare, nell'ambito delle proprie strutture e articolazioni interne e/o degli organismi ad essi riconducibili, le risorse coinvolte nell'attuazione delle attività di collaborazione di cui al comma 1.

Articolo 6
Modalità attuative e Referenti

1. Per l'attuazione degli obiettivi e delle finalità di cui al presente Protocollo e per le attività di verifica e di monitoraggio delle iniziative assunte, le Parti si avvalgono delle proprie strutture e dei propri uffici.
2. Entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, ciascuna Parte comunica il nominativo del Referente per le attività connesse al presente Protocollo. È facoltà di ciascuna Parte procedere in qualsiasi momento alla sostituzione del proprio Referente, dandone tempestiva comunicazione all'altra.
3. Per il necessario supporto tecnico e scientifico alle proprie attività, le Parti, con possibilità di coinvolgere soggetti e organismi terzi e di utilizzare i contributi da questi provenienti, si avvarranno dei rispettivi Uffici studi (Ufficio studi del CNF e Centro studi del CNI), della Fondazione italiana per l'innovazione forense (di seguito FIIF) e della Fondazione CNI.
4. Ai fini di una migliore attuazione del presente Protocollo, il CNF, il CNI ed i rispettivi Uffici studi e Fondazioni si impegnano a collaborare reciprocamente, favorendo il confronto e lo scambio di dati, documenti, informazioni, studi e ricerche.

Articolo 7
Tavoli di lavoro paritetici

1. Le Parti convengono, sin da ora, di istituire due tavoli di lavoro paritetici e permanenti sui temi della «*autonomia deontologica*» e della «*responsabilità professionale degli avvocati e degli ingegneri*».
2. I componenti dei tavoli di lavoro di cui al comma precedente sono designati dal CNF e dal CNI. È facoltà di ciascuna Parte procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti, dandone tempestiva comunicazione all'altra.
3. Le Parti potranno istituire altri tavoli di lavoro paritetici, su temi di interesse comune, quali, a titolo esemplificativo, il monitoraggio sullo stato di attuazione delle iniziative e dei risultati conseguiti, nonché le misure da adottare per la risoluzione delle problematiche eventualmente rilevate nel corso dei lavori.
4. I tavoli paritetici saranno presieduti da componenti del CNF e del CNI su basi paritarie e secondo la regola dell'alternanza.
5. I tavoli così costituiti, e in particolare i tavoli dedicati alla «*autonomia deontologica*» e alla «*responsabilità professionale degli avvocati e degli ingegneri*», organizzeranno almeno un evento all'anno, a carattere seminariale o convegnistico, di rilievo nazionale, di alto profilo scientifico, per porre all'attenzione della società civile e delle istituzioni i profili problematici e le questioni più attuali concernenti le tematiche oggetto di interesse e di approfondimento nell'ambito dei diversi tavoli di lavoro.

BOZZA

Articolo 8
Progetto "Data Protection Officer (DPO) - Responsabile della protezione dei dati"

1. Le Parti propongono, anche favorendo la partecipazione di altre istituzioni, di elaborare ed attuare un progetto di alta formazione per lo sviluppo e l'organizzazione di un corso professionalizzante di carattere specialistico, sotto il profilo teorico-metodologico e applicativo, in materia di diritto alla protezione dei dati personali e ICT (*Information and Communication Technologies* – Tecnologie della informazione e della comunicazione) rispetto al contesto normativo nazionale, europeo e internazionale per la formazione della nuova figura professionale del responsabile della protezione dei dati (*data protection officer* – DPO), prevista dal Regolamento UE n. 679/2015 (regolamento generale sulla protezione dei dati).
2. Le Parti convengono di affidare la gestione del Progetto e l'organizzazione del corso alla FIIF e alla Fondazione CNI.
3. Il corso si terrà a Roma ed avrà la durata presumibile di otto mesi, articolata in almeno 180 ore di lezione. Il 30% dell'attività didattica frontale potrà essere sostituita da attività di formazione «a distanza» («*e-learning*»), a carattere specialistico.
4. Il numero di partecipanti al corso non potrà essere superiore a 300 (trecento) unità (orientativamente 150 avvocati e 150 ingegneri), salvo diversi accordi tra le Parti. I partecipanti saranno selezionati in base all'esperienza acquisita e alle specifiche competenze maturate nel corso dell'esercizio della professione.
5. Il corso avrà carattere specialistico. In particolare saranno oggetto del corso i seguenti argomenti: disciplina generale del trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/15); ambito di applicazione della disciplina; principi generali; consenso dell'interessato e suoi diritti; titolare del trattamento dati; responsabile del trattamento dei dati (DPO), designazione, caratteristiche, ipotesi di nomina obbligatoria e facoltativa, compiti, risorse; registri delle attività di trattamento; sicurezza; *data breach*; *data protection by design* e *by default*; valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; codici di condotta; meccanismi di certificazione; autorità di controllo indipendenti; comitato europeo per la protezione dei dati; mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni.
6. Ai partecipanti verrà richiesta la corresponsione di un contributo finalizzato alla copertura delle spese per l'organizzazione del corso, ivi comprese quelle per il reclutamento dei soggetti formatori.
7. Le Parti si impegnano a collaborare per reperire finanziamenti che concorrano alla copertura dei costi relativi all'organizzazione del corso e all'assegnazione di borse di studio per la copertura delle spese di partecipazione, con modalità tali da assicurare il rispetto del prestigio e del decoro della professione forense e di quella di ingegnere e da escludere ingerenze nell'organizzazione e gestione dei corsi.
8. A conclusione del corso ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione, con gli esiti della valutazione finale.

Articolo 9
Obblighi comuni

1. Le Parti si impegnano a garantire la massima diffusione dei contenuti del presente Protocollo d'intesa e delle iniziative da esso derivanti nelle occasioni di carattere istituzionale alle quali prenderanno parte tramite i propri Rappresentanti.
2. Si impegnano inoltre a favorire e incentivare relazioni e collaborazioni a livello territoriale in linea con i contenuti e gli obiettivi del presente Protocollo, quale, a titolo esemplificativo, la stipulazione di protocolli locali tra i Consigli territoriali degli Ordini degli Avvocati e degli Ingegneri, aventi contenuto analogo a quello del presente Protocollo.

BOZZA

Articolo 10
Durata e modifiche

1. Il presente Protocollo non ha scadenza e può essere, d'accordo tra le Parti, modificato in ogni momento.

Roma,_____

IL PRESIDENTE DEL CNF
Avv. Andrea Mascherin

IL PRESIDENTE DEL CNI
Ing. Armando Zambrano

BOZZA